

## CAMERA DEI DEPUTATI N. 271

## PROPOSTA DI LEGGE

## d'iniziativa del Deputato DE MARTINO CARMINE

annunziata il 14 gennaio 1949

Istituzione ed ordinamento dell'Ente Incremento Edilizio (E. I. E.)

## CAPO I.

## PARTE GENERALE

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge che viene sottoposto al vostro esame ed alla vostra approvazione trova il suo fondamento e la sua giustificazione sostanziale nella necessità, unanimemente riconosciuta, di incrementare il turismo, considerato questo tra le attività preminenti e produttive di benessere economico in una Nazione, come l'Italia, priva, o notevolmente scarsa, di altre risorse; e, in conseguenza, affannosamente impegnata a ricercare una soluzione al suo grave problema sociale.

Il turismo è per l'Italia come il grano, il carbone, il petrolio, il ferro, i minerali pregiati per le altre Nazioni che ne sono provviste. A noi la Provvidenza volle largire, con generosa dovizia, incanti di paesaggi naturali — che si ingemmano di nomi cari a quanti hanno, nel mondo, il culto della bellezza: Napoli, il suo golfo e le sue isole; Salerno e la costiera amalfitana; la Sicilia; la Liguria con le sue riviere; Venezia; Firenze; Pisa; Perugia, Assisi...: l'elenco dovrebbe comprendere tutte le città, tutti i paesi, tutti i borghi, perché non vi è angolo di Italia che non abbia un suo particolare fascino, sia che disciuda visioni panoramiche, sia che conservi glorie insigni di arte — vestigia superbe che si perpetuano nelle pietre dei monumenti del-

la civiltà romana e cristiana, che hanno in Roma la loro massima e più compiuta espressione, in dignità di forme ed in supremazia di spirituale solennità, sia che nasconda preziosi tesori nelle viscere della terra: un patrimonio speleologico di alto interesse, come le « Grotte dell'Angelo » a Pertosa (la Postumia del Sud) e di Castelcivita in provincia di Salerno.

Altri motivi, altri richiami nostalgici, rendono particolarmente cara la terra italiana ai cittadini del vasto mondo anglo-americano: i ricordi recenti della guerra combattuta sul nostro suolo e la sacra cura, a noi affidata, come impegno di fraternità e di amore, delle salme dei gloriosi caduti, religiosamente custodite nei cimiteri di guerra della Penisola.

Parenti, compagni d'arme, dalle Americhe all'Inghilterra ed ai Paesi dell'Impero britannico, sentono vivo e profondo, umano ed irresistibile, il desiderio di rivedere o di conoscere questi luoghi ove riposano, in pace per sempre, congiunti ed amici.

La valorizzazione di una ricchezza incommensurabile effettiva e potenziale non è soltanto un dovere patriottico, nel senso di elevare, attraverso la conoscenza degli stranieri, il nome ed il prestigio d'Italia, ma è anche un ottimo mezzo per procurarci parte di quei fondi così indispensabili alla finanza nazionale.

Senza voler prendere a modello e ad esempio la Svizzera — dove una perfetta attrezzatura ricettiva ha saputo operare miracoli di

organizzazione e realizzare risultati che fanno del turismo, in quella Nazione, la attività pressoché esclusiva e, al tempo stesso, produttiva di benessere collettivo ed individuale — guardiamo agli altri Paesi di Europa, dove peraltro le attrattive naturali per il turismo, al confronto di quelle italiane, cedono notevolmente: guardiamo alla Francia, dove è in sviluppo una azione di potenziamento turistico veramente imponente nei mezzi impiegati e nelle forme molteplici di messa in valore di tutte le risorse, cui si accompagna il perfezionamento della attrezzatura ricettiva per creare le migliori condizioni di conforto, intese a rendere oltremodo gradito il soggiorno ai forestieri.

Quali sono, invece, in Italia, le condizioni del turismo?

La materia è da noi piuttosto affidata al dilettantismo frammentario: non è certamente ancora inquadrata in una visione organica ed unitaria che possa contemperare e fronteggiare le molteplici esigenze.

Ma quale è, soprattutto, la consistenza della nostra attrezzatura ricettiva ed alberghiera? Prescindendo dalle statistiche, guardiamoci intorno e ciascuno tragga le sue conclusioni dall'osservazione diretta.

Purtroppo si rileva una insufficienza assoluta. È una situazione inadeguata alle attuali necessità ed è enormemente deficitaria in rapporto all'opportuno proposito di incrementare il turismo in funzione di attività produttiva nazionale. Ogni afflusso di stranieri, in numero maggiore di quello che può essere normalmente e dignitosamente ospitato, non troverà che l'improvvisazione affrettata e caotica, affidata alla iniziativa dei singoli (il che presenta, tra l'altro, gli inconvenienti di uno sfruttamento occasionale), mentre occorre elevare la funzione della industria del forestiero, approntando una organizzazione idonea e perfetta.

Solo così potremo prima creare e poi conservare le cospicue correnti turistiche, le quali apportano ricchezza espressa in valute, necessarie queste ad acquistare, a nostra volta, all'estero, quel grano, quel carbone, quel petrolio, quel ferro e quanto altro ci manca.

\* \* \*

È indispensabile, onorevoli colleghi, rompere gli indugi e non restare più oltre ufficialmente passivi di fronte all'imminente problema del turismo in Italia, per cui l'apposito Ente esistente ha solo funzione di propaganda, di coordinamento e di sollecitazione, sia

pure lodevole, ma non sufficientemente produttiva e completa; e non dispone di mezzi adeguati, né è investito di competenza per intervenire con decisione a risolvere i complessi problemi del turismo.

Lo Stato, per i motivi che si sono addotti, ha il dovere di attuare iniziative feconde in questa materia così importante e delicata, per la quale Enti ed organismi privati non riescono a superare le gravi difficoltà che si frappongono alla creazione di una attrezzatura alberghiera rispondente al programma di valorizzazione turistica che si ritiene opportuno svolgere, per i fini che si sono enunciati.

Se dal turismo lo Stato ricava, direttamente o indirettamente, gli innegabili benefici che tutti riconoscono, occorre altresì che lo Stato impegni nel turismo una parte di responsabilità diretta ed assunta, sia pure sotto forma di primo esperimento, una iniziativa completa.

È imminente l'Anno Santo. Questa nuova direttiva di politica turistica non potrebbe iniziarsi sotto auspici migliori. Per tale storico avvenimento si hanno fondati elementi per ritenere che l'afflusso dei pellegrini da ogni parte del mondo, a Roma e nelle località turistiche della Penisola, sarà imponente. « Milioni di turisti » — ha rilevato recentemente l'ufficio internazionale del lavoro di Ginevra, a seguito di segnalazioni ad esso pervenute da fonti controllate e responsabili — « cercano di fare tutto il possibile per venire a Roma e in Italia, in occasione dell'Anno Santo ».

Ma se l'attuale attrezzatura alberghiera, sia romana che degli altri centri turistici, non è in grado di fronteggiare la eccezionalità dei bisogni dell'Anno Santo e dell'incremento dei visitatori che si prevede e si auspica persista anche dopo l'avvenimento imminente, occorre senz'altro costruire gli alberghi.

È la iniziativa — che, con il presente disegno di legge, si propone all'esame ed alla approvazione degli onorevoli colleghi — è da ritenersi appena tempestiva e può essere senz'altro giudicata, in partenza, ottima sotto il profilo economico e finanziario.

\* \* \*

Onorevoli colleghi, si propone alla vostra approvazione l'istituzione di un Ente di diritto pubblico denominato « Ente Incremento Edilizio » per provvedere, con urgenza assolutamente non differibile, alla necessità di dotare principalmente la città di Roma ed altri centri turistici d'Italia, di una attrezzatura

## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

alberghiera capace di far fronte alla ricezione dei turisti il cui numero, come si è detto, si prevede possa, nell'imminente Anno Santo, raggiungere cifre elevate, tali comunque da non poter essere assorbite dalla attuale troppo modesta consistenza ricettiva.

Esaminando, in particolare, la situazione di Roma, l'Ente dovrebbe approntare 15 mila vani, e ammettendosi, per 300 giorni dell'anno 1950, una media di due turisti a vano, calcolando che ciascun ospite permanga 10 giorni, si avrebbero 900 mila pellegrini. Ed almeno 300 mila turisti potranno essere ospitati nelle case-alberghi da costruirsi negli altri centri d'Italia. In sostanza, si calcola un arrivo di 4 mila turisti al giorno, in più di quelli venuti nel 1925; e si calcola, altresì, che ogni turista rimanga qui per dieci giorni, in media. Alla fine del decimo giorno, saranno arrivati 40 mila turisti; e, all'undicesimo giorno, 4 mila turisti andranno via e 4 mila ne arriveranno. Quindi, si calcola che siano presenti, dall'undicesimo giorno in poi, nelle case-alberghi dell'Ente, 40 mila turisti per 300 giorni; si calcola, pertanto, un complesso di 12 milioni di pernottamenti: di questi, nove milioni a Roma e 3 milioni negli altri centri turistici d'Italia.

Si ritiene necessario che il Governo provveda ad attuare la iniziativa di cui sopra, in considerazione che da parte di privati nessuna organizzazione è finora sorta che dia una certa garanzia di sicurezza, di serietà e di rilevanza insieme, sia a causa, forse, dei forti capitali occorrenti, sia perché non si pensa di poter realizzare guadagni proporzionati ai capitali da investire; sia, infine, perché manca, in atti, un Ente o una società privata che possa predisporre ed attuare un piano di così notevoli proporzioni in tempo molto breve.

Il presente disegno di legge, mentre ha lo scopo di provvedere a dotare la Nazione di una efficiente attrezzatura alberghiera, ha altresì anche la finalità di arrecare, in un secondo tempo, un contributo importante alla soluzione del gravoso problema degli alloggi e di dar subito lavoro, per parecchio tempo, ad una diecina di migliaia di operai.

Ammesso, inoltre, che ciascun turista spenda fra vitto, alloggio, trasporti ed acquisti vari, una media di cinque mila lire al giorno (cifra molto prudentiale) si deduce che un milione e duecentomila turisti spenderanno nell'anno 1950 qualcosa come 60 miliardi di lire italiane: con le quali, oltre al beneficio di ingresso di valuta, lo Stato incasserebbe, per effetto di imposte e tasse, un buon 20 per cento, e cioè 12 miliardi di lire.

E ciò senza contare i benefici evidenti di un maggior volume e di una più intensa velocità di circolazione di danaro in Italia, in conseguenza della presenza di questi ospiti.

\* \* \*

Pur comprendendo le perplessità di ciascuno di fronte alla erogazione da parte dello Stato, di una somma — prevista in 12 miliardi di lire — per la costituzione del capitale dell'Ente Incremento Edilizio, si ritiene che l'iniziativa contenga evidenti vantaggi e non comporti rischio per la finanza dello Stato.

L'articolo 81 della Costituzione — che potrebbe essere invocato per effetto di esagerata ortodossia prudentiale — è salvo, in quanto l'esborso a carico dello Stato sarebbe garantito dal rientro di una somma notevolmente maggiore e, quanto meno, dagli immobili che si andranno a costruire. E, se mai, una anticipazione di capitali, non una erogazione.

Indubbiamente una gestione alberghiera, che lavori per un anno a pieno regime, non può essere che attiva; d'altra parte, l'Ente potrebbe mettersi al sicuro di questa alea, concedendo in appalto, a privati, con le opportune cautele e garanzie, la gestione degli alberghi stessi. I guadagni che, in tal modo, l'Ente realizzerebbe, andrebbero, in definitiva a ridurre il costo effettivo degli alloggi. E, pertanto, trascorso il 1950, qualora non si riscontrasse ulteriormente conveniente continuare nell'attività propria funzionale dell'Ente, procedendosi alla vendita degli immobili, non soltanto verrebbe assicurato il rimborso del capitale stesso, ma si realizzerebbe un guadagno per lo Stato.

Per male, infatti, che possano andare le cose, almeno un 25 per cento del costo delle costruzioni si ricaverà dalla gestione alberghiera: e i 12 miliardi spesi in costruzioni si ridurranno a 9.

Procedendosi poi alla vendita dei fabbricati ai privati, nella peggiore delle ipotesi, che si prevede a solo titolo di ragionamento per assurdo, si ricaverà un 50 per cento del costo effettivo: e cioè 6 miliardi. In tal modo, e sempre nella ipotesi più catastrofica, resterebbero scoperti 3 miliardi di lire: il che costituirebbe soltanto un *deficit* apparente, in quanto — giova ripeterlo — saranno affluiti, nel contempo, nelle casse dello Stato, vari miliardi per imposte e tasse, si sarà incamerata valuta estera, si sarà dato lavoro a una diecina di migliaia di operai disoccupati; e si potrebbe qui sommare, nel conto in attivo, anche il notevole risparmio del sussidio di di-

soccupazione che non si corrisponderebbe a questi diecimila operai.

Se tutto dovesse andar male; se tutte le buone previsioni dovessero fallire; se per ipotesi assurda dovesse venire in Italia un solo turista, o uno solo ne fosse ospitato negli alberghi che verranno costruiti, ebbene, quel minimo introito verrebbe a rendere più conveniente, sia pure in misura millesimale, la erogazione fatta dallo Stato in rapporto alle provvidenze fin qui largite in materia di costruzioni edilizie.

Infine, resteranno le case. Quale che sia la loro destinazione futura, il patrimonio edile nazionale — che ha sofferto così gravi falcidie dalle distruzioni belliche e risente della continua ascesa demografica cui, lungi dal far riscontro l'incremento delle costruzioni, è contrapposta la stasi, onde le esigenze in continuo accrescimento trovano una disponibilità in continua diminuzione — avrà avuto un notevole apporto.

Non si sarà speso il danaro dei cittadini a vuoto, non sarà stato impegnato in opere improduttive, ma soltanto, nella peggiore delle ipotesi, erogato nella santa ed inderogabile esigenza di dare un tetto a chi ne è privo.

E, mentre per agevolare la costruzione e la ricostruzione degli immobili, lo Stato ha concesso, concede e concederà, sotto varie forme, contributi corrispondenti almeno al 50 per cento — a fondo perduto — la iniziativa dell'Ente Incremento Edilizio, nella peggiore delle previsioni, potrà, ai soli effetti di una fredda contabilità limitata al dare ed all'avere della partita, come si ritiene di aver sufficientemente dimostrato, subire un passivo di 3 miliardi di lire sui 12 miliardi impegnati: e cioè il 25 e non il 50 per cento.

Ma si ha la certezza che l'iniziativa sarà convenientemente attiva; e dimostrerà come si possa utilmente porre a profitto il pubblico danaro in opere produttive di benessere collettivo ed individuale, creando i presupposti di quella ripresa turistica che tutti auspicano, ma per la quale poco o nulla si è fatto finora.

\* \* \*

Onorevoli colleghi! Si ritiene di aver sufficientemente illustrato tutti gli aspetti della questione e di aver reso con chiarezza il concetto dal quale si è partiti nella formulazione della proposta. Sono stati enunciati anche i lati negativi, ai quali si è opposta una esauriente confutazione; e si ha la certezza di aver adempiuto ad un dovere, nell'interesse della Nazione, prospettando una esigenza già ma-

tura da tempo nella coscienza degli italiani e che urge, ora, nella previsione di un avvenimento come l'Anno Santo: auspicio lieto e favorevole per dare finalmente al turismo un incremento aperto e decisivo.

## CAPO II.

### ILLUSTRAZIONE DELLE NORME

Illustrati, nella prima parte della presente relazione, i criteri generali che hanno indotto alla redazione della presente proposta di legge, vengono ora commentati i singoli articoli.

L'articolo 1 stabilisce che l'Ente Incremento Edilizio è un Ente economico di diritto pubblico, con personalità giuridica e gestione autonoma.

La costituzione di un Ente a sé stante si reputa particolarmente indispensabile non potendo, per l'urgenza che lo scopo si propone, agganciarsi ad altri Enti esistenti, trattandosi della realizzazione di un programma del tutto particolare e fine a se stesso, che richiede una sua speciale autonomia, in difetto della quale il programma stesso sarebbe indubbiamente compromesso.

Il capitale dell'Ente è previsto in lire 12 miliardi. L'Ente dovrebbe attuare la costruzione e attrezzatura di alberghi per circa 20 mila vani, calcolandosi tra spese di costruzione e arredamento alberghiero un costo unitario intorno a 600 mila lire a vano, comprensive anche delle spese di organizzazione e funzionamento dell'Ente.

Si sarebbe così in grado di ospitare nel corso dell'intero anno 1950 più di un milione di pellegrini, i quali, apportando valuta pregiata e dando vita ad un intenso movimento commerciale, ripagherebbero, sotto forma di imposte e tasse, l'anticipazione fatta dallo Stato per la costruzione degli alberghi.

Sarebbe, in tal modo, salvo il disposto dell'articolo 81 della nostra Costituzione, in quanto l'esborso a carico dello Stato sarebbe garantito dal rientro di una somma notevolmente maggiore.

L'articolo 2 chiarisce lo scopo che l'Ente si propone e sul quale è stata data, nella parte generale della presente relazione, ampia delucidazione. Si reputa opportuno mettere in particolare rilievo il comma 4 dell'articolo 2 che prevede, passato l'Anno Santo, la vendita degli immobili, o di parte di essi, ad uso di abitazioni private; a tale scopo, nella attuazione dei progetti per la costruzione degli immobili ad uso alberghiero, sarà tenuta

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

presente tale futura destinazione, si da poterla realizzare con la minore spesa possibile.

Gli articoli 3 e 4 che concernono la composizione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, non hanno bisogno di particolare commento.

Come si rileverà, è lo Stato che nomina i componenti del Consiglio e del Collegio sindacale.

Gli articoli 5 e 6, che prevedono l'obbligo della presentazione del bilancio al Ministero del tesoro e le modalità per la eventuale nomina di un commissario, rafforzano il concetto del come l'Ente sia completamente e continuamente sorvegliato dallo Stato.

L'articolo 7 prevede alcune agevolazioni fiscali non nuove nella nostra prassi tributa-

ria e che agevoleranno la vendita a buone condizioni dei futuri appartamenti. D'altronde l'agevolazione prevista dal secondo capoverso dell'articolo 7 è già in atto.

L'articolo 8 non ha bisogno di particolari commenti.

L'articolo 9 disciplina le modalità dell'anticipazione e tiene conto del fatto che, contabilmente, occorrerà effettuare delle uscite a carico di capitoli di bilancio; uscite in parziale contropartita per il maggiore afflusso di imposte e tasse, e per il ricavo della vendita dei fabbricati, come è chiarito nella parte generale della presente relazione; in tal modo è completamente rispettato l'articolo 81 della nostra Costituzione.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

È istituito un Ente economico di diritto pubblico con personalità giuridica e gestione autonoma, denominato Ente Incremento Edilizia (E. I. E.).

Esso ha sede in Roma ed ha un capitale di lire 12 miliardi, sottoscritti dallo Stato.

La durata dell'Ente è fissata in cinque anni.

### ART. 2.

L'Ente ha lo scopo di:

1°) curare, direttamente o indirettamente, la costruzione in Roma, ed eventualmente in altre città d'Italia, di alloggi ed alberghi, anche in vista dell'afflusso eccezionale di pellegrini che si prevede per l'anno Santo 1950;

2°) organizzare l'attrezzatura all'uopo occorrente e provvedere, sia direttamente sia indirettamente, alla relativa gestione alberghiera;

3°) provvedere — trascorso l'anno 1950 — alla trasformazione degli alloggi ed alberghi eventualmente esuberanti alle accertate necessità di ricettività turistica, in case di abitazione;

4°) provvedere alla vendita, anche rateale, degli immobili;

5°) sviluppare qualsiasi altra iniziativa tendente al raggiungimento dello scopo.

### ART. 3.

L'Ente è amministrato da un Consiglio composto da sette membri, tra cui il presidente ed il vicepresidente, tutti nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, uditi i Ministri delle finanze, del tesoro e dei lavori pubblici.

I componenti del Consiglio sono nominati per cinque anni, salvo revoca.

Al termine della durata dell'Ente, con le stesse modalità previste per la nomina del Consiglio di amministrazione, saranno nominati i liquidatori.

### ART. 4.

Le funzioni di controllo sono esercitate presso l'Ente da un Collegio di tre sindaci effettivi e due supplenti, tutti nominati nello stesso modo con cui vengono nominati i componenti del Consiglio di amministrazione.

ART. 5.

La gestione dell'Ente è regolata ad anno solare.

Il bilancio, chiuso al 31 dicembre di ogni anno, è presentato per l'approvazione, entro il mese di aprile successivo, al Ministero del tesoro.

ART. 6.

Per grave inosservanza delle disposizioni di legge o di statuto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con quello delle finanze e quello dei lavori pubblici, può sciogliere, con proprio decreto, il Consiglio di amministrazione dell'Ente e nominare un commissario, al quale spettano i poteri del Consiglio di amministrazione. La gestione commissariale non potrà avere una durata maggiore di mesi sei.

ART. 7.

I fabbricati costruiti dall'Ente godranno di esenzione venticinquennale dall'imposta fondiaria a partire dal 1° gennaio 1950.

Gli atti di acquisto suoli destinati alle costruzioni dell'Ente e gli atti di prima vendita degli immobili o singoli appartamenti sono soggetti alla sola tassa fissa di registrazione e trascrizione in lire 100.

ART. 8.

Lo Statuto dell'Ente è quello riportato in alligato alla presente legge.

Le modifiche allo Statuto dell'Ente sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del tesoro e dei lavori pubblici.

ART. 9.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio, erogando la somma di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1949-50, 1950-51, 1951-52.

A rendere tempestivamente utilizzabile il capitale così sottoscritto, il Ministro del tesoro è autorizzato a prestare la garanzia dello Stato a quegli Enti o privati che facessero anticipazioni all'Ente e sino alla somma massima dei 12 miliardi di lire; anticipazione da estinguersi con le erogazioni di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i residui attivi della gestione dell'Ente, dopo effettuata la vendita degli immobili, saranno versati al Ministero del tesoro. Tali residui attivi, insieme con il maggiore incremento, derivante dall'applicazione della presente legge, dell'imposta generale sulle entrate, rappresentano i mezzi per far fronte, come dall'articolo 81 della Costituzione, alla erogazione di cui al comma primo del presente articolo.

ART. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.



**STATUTO DELL'ENTE INCREMENTO EDILIZIO (E. I. E.)**

**NOME — SEDE — DURATA**

**ART. 1.**

È costituito l'Ente Incremento Edilizio (E. I. E.) quale Ente economico di diritto pubblico.

**ART. 2.**

L'Ente ha sede in Roma.

**ART. 3.**

La durata dell'Ente è fissata in cinque anni.

**CAPITALE — SCOPO**

**ART. 4.**

Il capitale dell'Ente è di lire 12 miliardi, sottoscritto dallo Stato.

**ART. 5.**

L'Ente Incremento Edilizio:

a) cura direttamente o indirettamente la costruzione in Roma ed in altre città d'Italia di alloggi ed alberghi per turisti, in vista anche delle esigenze dell'Anno Santo 1950;

b) organizza l'attrezzatura all'uopo occorrente, provvedendo — sia direttamente sia indirettamente — alla gestione alberghiera;

c) provvede — trascorso l'anno 1950 — alla trasformazione degli alloggi ed alberghi eventualmente esuberanti, rispetto alle accertate esigenze di ricettività turistiche, in case di abitazione;

d) provvede alla vendita anche rateale degli immobili;

e) sviluppa qualsiasi altra iniziativa tendente al raggiungimento dello scopo.

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**ART. 6.**

L'Ente è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto di sette membri, tra cui il presidente ed il vicepresidente, tutti nominati con decreto del Presidente del Con-

siglio dei Ministri, uditi i Ministri del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici.

Il Consiglio provvede alla nomina del suo segretario, che potrà anche essere un consigliere, ed alla nomina del personale necessario. Potrà essere utilizzato personale statale, previ accordi con i Ministeri competenti.

Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per la gestione dell'Ente, niente escluso od eccettuato.

**ART. 7.**

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente nella sede sociale o altrove, con lettera raccomandata o con telegramma, da spedirsi ai membri ed ai sindaci, almeno tre giorni prima dell'adunanza e contenente le materie da trattare, il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

**ART. 8.**

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno 4 membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta. A parità di voti prevale quello del presidente.

Delle sedute del Consiglio verrà redatto verbale da trascriversi su apposito libro e firmato dal presidente e dal segretario.

**ART. 9.**

I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni, salvo revoca.

**COLLEGIO SINDACALE**

**ART. 10.**

Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi — tra i quali il presidente — e due supplenti, tutti nominati allo stesso modo con cui vengono nominati i componenti del Consiglio di amministrazione.

I sindaci decadono dalla carica dopo tre anni e sono rieleggibili.

RAPPRESENTANZA

ART. 11.

L'Ente, nei confronti dei terzi, a tutti gli effetti, è rappresentato dal Consiglio di amministrazione, il quale potrà delegare, sia al presidente, sia ad uno o più funzionari, parte dei suoi poteri. La rappresentanza legale dell'Ente è attribuita al presidente.

ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO

ART. 12.

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione procederà alla redazione del bilancio con il conto profitti e perdite, corredandolo di una relazione sull'andamento della gestione.

Il bilancio, con la relazione del Consiglio ed i documenti giustificativi, sarà inviato ai sindaci entro il mese di marzo successivo alla chiusura dell'esercizio annuale. Entro il mese di aprile il bilancio, corredato da una relazione del Consiglio di amministrazione e da una relazione del Collegio sindacale, sarà presentato, per l'approvazione, al Ministero del tesoro.

LIQUIDAZIONE DELL'ENTE

ART. 13.

Al termine della durata dell'Ente, con le stesse modalità previste per la nomina del Consiglio di amministrazione, saranno nominati i liquidatori.

ART. 14.

Per quanto non previsto, si applicheranno le vigenti disposizioni di legge.